

Edizione di mercoledì 17 Novembre 2021

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta per beni strumentali complessi: quale disciplina applicare?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta rimanenze di magazzino 2020: comunicazione in scadenza il 22 novembre
di **Debora Reverberi**

IVA

Esterometro 2022: le operazioni passive extracomunitarie
di **Roberto Curcu**

AGEVOLAZIONI

Giovani under 36 e acquisto "prima casa": sintesi delle agevolazioni
di **Gennaro Napolitano**

ACCERTAMENTO

Termine di decadenza di 8 anni per i soli crediti inesistenti
di **Angelo Ginex**

ENOGASTRONOMIA

L'Accademia per il Panettone a tutela dell'artigianalità
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta per beni strumentali complessi: quale disciplina applicare?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE NUOVE MISURE PER LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Un'impresa ha acquisito un nuovo impianto che rappresenta un investimento complesso, costituito da un insieme di beni e servizi, consegnati in tempi differenti da fornitori terzi: qual è il corretto criterio di individuazione della disciplina applicabile e quali spese possono essere considerate?

L'investimento in un bene strumentale complesso si sostanzia generalmente in una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse e autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori, principalmente attraverso “n” contratti di compravendita e/o contratti di appalto.

L'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali in relazione ad un impianto di trattamento delle acque reflue nella risposta all'interpello 712/2021, ritenendo che i costi sostenuti per la realizzazione della parte impiantistica del bene complesso debbano essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente *pro tempore*, facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato se qualificabile come “onere accessorio” secondo le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, Tuir.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta rimanenze di magazzino 2020: comunicazione in scadenza il 22 novembre

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le imprese dei settori tessile, moda e accessori che abbiano registrato un incremento delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 rispetto alla media del triennio precedente, hanno tempo **fino al prossimo lunedì 22 novembre** per inviare all'AdE la **comunicazione** a cui è subordinata la fruizione del credito d'imposta di cui all'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio).

La **misura agevolativa**, concepita a sostegno dei settori gravemente colpiti quanto a **produzione, caratterizzata da stagionalità e obsolescenza, risultata invenduta**, era prevista originariamente per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dettate dal D.P.C.M. del 09.03.2020 ed è stata successivamente **prorogata al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021** dall'[articolo 8 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il [provvedimento del Direttore dell'AdE prot. n. 0293378 del 28.10.2021](#) ha definito i **rispettivi termini di presentazione** del modello di **comunicazione**, approvato con [provvedimento prot. n. 262282 del 11.10.2021](#):

- per la comunicazione relativa al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020, dal 29.10.2021 al 22.11.2021;
- per la comunicazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, dal 10.05.2022 al 10.06.2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa** e operanti:

- nell'industria tessile e della moda;
- nell'industria della produzione calzaturiera;
- nell'industria della pelletteria.

Ai fini dell'ammissibilità al beneficio **il codice attività comunicato dall'impresa all'AdE con il modello AA7/AA9 deve essere ricompreso nell'elenco dei codici Ateco 2007 contenuto nel D.M. 27.07.2021.**

Presupposto per la spettanza del credito d'imposta è aver registrato, nel periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 e/o al 31.12.2021, un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all'[articolo 92, comma 1, Tuir](#), **rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a "quello di spettanza del beneficio".**

Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali del periodo d'imposta agevolabile devono soddisfare il **principio di omogeneità** rispetto a quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media: a tale scopo **le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino**, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'[articolo 8 D. Lgs. 39/2010](#); nelle **imprese con bilancio "certificato"** invece i controlli sono svolti esclusivamente sulla base dei valori delle rimanenze finali registrati nei bilanci.

L'intensità del credito d'imposta teoricamente riconosciuto è pari al 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente, come risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, nel rispetto di **limiti di spesa** pari a:

- **95 milioni di euro** con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020;
- **150 milioni di euro** con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

Il valore del 30% dell'eccedenza rappresenta un importo teorico in quanto **la quota di credito effettivamente fruibile sarà determinata in proporzione alle sopra indicate risorse disponibili secondo la percentuale resa nota con provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle comunicazioni, previa adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.**

Pertanto, **in relazione al credito d'imposta spettante sull'eccedenza di rimanenze finali 2020, il provvedimento del Direttore dell'AdE** definirà la percentuale di effettiva fruizione come rapporto tra i 95 milioni di euro di risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D. Lgs. 241/1997](#), nel periodo d'imposta successivo a quello "di maturazione" a partire:

- **dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, in caso di ammontare **non superiore a 150.000 euro**;
- **dal ricevimento dell'autorizzazione dell'AdE in esito alle verifiche antimafia, in caso di**

credito superiore a 150.000 euro.

Quindi, in base alle regole di fruizione suddette, **con riferimento alle comunicazioni da inviare entro il prossimo 22 novembre la compensazione sarà effettuabile secondo tempistiche molto stringenti:**

- **entro il 31.12.2021 per la generalità dei soggetti;**
- **entro la fine del periodo d'imposta successivo quello di maturazione**, indicata nel campo "data fine periodo d'imposta" della comunicazione, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Paradossalmente per le imprese con periodo d'imposta 2019/2020 il termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta potrebbe risultare antecedente alla data di invio della comunicazione e/o alla data di pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale effettivamente spettante.

Si assuma ad esempio il caso di un'impresa del settore moda avente **periodo d'imposta 01.11-31.10**: in base quanto disposto al punto 5 del [provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 262282/2021](#) il **credito rimanenze riferito al periodo d'imposta 01.11.2019-31.10.2020 risulterebbe utilizzabile in compensazione entro il 31.10.2021**, termine che renderebbe di fatto l'agevolazione non accessibile in quanto inconciliabile con l'*iter* di fruizione.

Sarebbe auspicabile, pertanto, un chiarimento delle Entrate che parifichi il termine di fruizione al 31.12.2021, rendendo il credito utilizzabile in situazioni analoghe a quella sopra descritta.

IVA

Esterometro 2022: le operazioni passive extracomunitarie

di **Roberto Curcu**

Corso per dipendenti

FATTURA ELETTRONICA ED ESTEROMETRO: CHECK DI FINE ANNO E NOVITÀ 2022

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il precedente contributo "[Esterometro 2022: le operazioni passive comunitarie](#)" abbiamo illustrato le **modalità di compilazione dell'esterometro** per quanto riguarda gli **acquisti comunitari** e gli acquisti di beni e servizi da fornitori comunitari.

Abbiamo visto che la logica dell'esterometro segue quella di effettuazione del **reverse charge**, nel senso che quest'ultimo è effettuato **integrando la fattura del fornitore** ed inserendo l'operazione nei registri con riferimento alla liquidazione del mese di ricezione della fattura del fornitore.

A tale fine, quindi, **nell'esterometro, per ogni operazione, andranno di fatto indicati i dati che confluiscono nei registri** (identificativo del fornitore, base imponibile in euro, imposta o motivo di non assolvimento dell'imposta, numero di registrazione), ed andrà indicato nel **documento** una data che ricade nel mese di **ricezione della fattura**.

Considerato che nello stesso mese viene anche registrata l'operazione, potrà essere inserita quella di **registrazione della fattura**, o convenzionalmente quella di **fine mese**.

Il **file** così creato, **andrà inviato a SDI entro il 15 del mese successivo** a quello in cui l'operazione è registrata, e quindi a quello di ricezione della fattura.

Se per quanto riguarda quindi gli acquisti comunitari e quelli di beni e servizi da fornitori comunitari le cose sembrano abbastanza semplici, altrettanto non si può dire per le operazioni che vendono coinvolti gli extracomunitari.

Per gli acquisti da tali soggetti, infatti, **per assolvere l'Iva italiana con reverse charge non si può attendere l'arrivo della fattura del fornitore** (il quale potrebbe mai mandarla in quanto **non obbligato dalla normativa del suo Stato, il quale magari non ha nemmeno imposte simili alla nostra Iva**), e quindi è necessario emettere una **autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione**.

Per quanto riguarda gli acquisti di servizi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), **l'autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma deve confluire nel mese di effettuazione dell'operazione stessa.**

Come individuare tale momento? Il momento di effettuazione delle **prestazioni di servizi generici** è quello del **pagamento**, o se antecedente, quello di **maturazione dei corrispettivi** (per le prestazioni di carattere periodico o continuativo quali potrebbero essere ad esempio degli abbonamenti per l'utilizzo di determinati software) o quello di **ultimazione**.

L'individuazione del momento di ultimazione ha da sempre creato grossi problemi, e spesso nelle aziende si è adottata la procedura di **considerare la data dell'ultimazione coincidente con quella di emissione della fattura del fornitore.**

In sostanza, per una impresa serba che effettua un trasporto il 15 gennaio, che emette fattura datata 31 gennaio, si emette **autofattura** datata 31 gennaio, e si registra l'operazione della liquidazione del mese di gennaio.

L'**esterometro** andrà compilato creando un *file* la cui data sarà quella di **ultimazione dell'operazione**, ed andrà inviato **entro il 15 del mese successivo.**

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, chiaramente non ci si riferisce ai casi in cui l'extracomunitario cede della merce che parte da un luogo posto al di fuori della UE, perché in tale caso si è in presenza di una **importazione che non va dichiarata in esterometro.**

Analogamente, il caso non è quello in cui l'**extracomunitario invia la merce da altro Paese UE**, utilizzando un numero di partita Iva dello Stato di partenza, posto che tale operazione va qualificata come **acquisto comunitario.**

Ci si riferisce quindi ai casi in cui **l'extracomunitario cede della merce che già si trova in Italia, utilizzando (impropriamente per l'Agenzia delle Entrate) un numero di partita Iva italiana.** Tale operazione, per la sfortuna di soggetti addetti alla contabilità e loro consulenti, **è diventata terribilmente frequente**, a causa degli acquisti effettuati su internet, spesso su piattaforme che agiscono come "*marketplacer*" e che quindi mettono semplicemente **in contatto con il vero venditore**, il quale, per poter adempiere agli obblighi di consegna in tempi rapidi della merce, possiede la merce presso un deposito situato in Italia.

Anche **per tali operazioni l'autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, e cioè il momento di consegna o spedizione, o se antecedente (sempre negli acquisti online) quello in cui è pagato il corrispettivo.** In sostanza, già oggi sarebbe necessario emettere l'autofattura nel giorno in cui è stata utilizzata la carta di credito. Chi già opera in tale modo, non dovrebbe avere grossi problemi di compilazione del file xml da inviare a Sdl, posto che come data del documento va indicata proprio quella di **effettuazione dell'operazione** ed il file può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo.

Per chi invece non emette le autofatture contestualmente all'effettuazione dell'operazione, l'esterometro rischia di scoperchiare un problema da sempre gestito "sottotraccia". Il termine è mutuato da un comunicato congiunto di Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria, con il quale viene evidenziato che il mancato invio a SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione del file sull'esterometro, non preoccupa tanto per la **sanzione relativa all'esterometro** (2 euro), quanto per il fatto che evidenzierebbe che anche **l'autofattura è stata emessa in ritardo, dando luogo all'irrogazione di una sanzione di 500 euro.** **"Un vero incubo", per chi, per intercettare gli acquisti effettuati online, attende l'estratto conto con i movimenti delle carte di credito.**

AGEVOLAZIONI

Giovani under 36 e acquisto “prima casa”: sintesi delle agevolazioni

di Gennaro Napolitano

Master di specializzazione

LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA: PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'obiettivo di favorire l'**autonomia abitativa** dei **giovani**, il **D.L. 73/2021** (c.d. **decreto Sostegni bis**, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021) ha introdotto una nuova **disciplina agevolativa** in materia di **imposte indirette** per l'**acquisto** della “**prima casa**” da parte dei **giovani under 36** ([articolo 64, commi da 6 a 10](#)). In particolare, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, il legislatore prevede:

- in caso di acquisto non soggetto ad Iva, l'**esenzione** dal pagamento dell'**imposta di registro, ipotecaria e catastale**;
- in caso di acquisto soggetto ad Iva, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un **credito d'imposta** di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto (il *tax credit* può essere portato in **diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche** dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”, istituito con la [risoluzione 62/E/2021](#));
- l'**esenzione** dall'**imposta sostitutiva** in relazione ai **finanziamenti** erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

La disciplina di favore in esame si applica agli atti di **trasferimento** e di **finanziamento** stipulati tra il **26 maggio 2021** e il **30 giugno 2022**.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare 12/E/2021](#), ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni in esame.

Requisiti soggettivi

Dal punto di vista **soggettivo**, hanno diritto alle agevolazioni coloro che:

- non hanno ancora compiuto **36 di età** nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) non superiore a **000 euro** annui.

Si ricorda che l'ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'Inps della c.d. **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU). Ne consegue che, ai fini delle agevolazioni in esame, per gli atti stipulati nel 2021, l'ISEE da prendere in considerazione è quello riferito ai redditi e al patrimonio del 2019, mentre per gli atti stipulati nel 2022, l'ISEE di riferimento è quello del 2020.

I requisiti sopra ricordati si aggiungono a quelli ordinariamente già previsti dalla vigente normativa in materia di **agevolazioni "prima casa"** (cfr. nota *II-bis*, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, **Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – TUR**), in base ai quali l'acquirente:

- deve avere o deve stabilire la propria **residenza** nel Comune in cui l'immobile è ubicato **entro 18 mesi** dall'acquisto (si ricorda che **la decorrenza del termine è stata sospesa sino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 3, comma 11-quinquies, D.L. 183/2020**) o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all'estero, che abbia acquistato l'immobile come "prima casa" sul territorio italiano;
- deve dichiarare, nell'atto di acquisto, di **non essere titolare**, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- deve dichiarare, nell'atto di acquisto, di **non essere titolare**, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni "prima casa", ovvero, in caso contrario, alieni l'immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Requisiti oggetti

L'**ambito oggettivo** di applicazione della disciplina in esame coincide con quello proprio delle già richiamate agevolazioni "prima casa" previste dal TUR, sia in relazione agli **immobili** ammessi al beneficio sia in relazione alle tipologie di **atti agevolabili**:

- **case di abitazione**, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9;

- **atti** comportanti il **trasferimento** a titolo **oneroso** della **proprietà** (o quota di comproprietà), il **trasferimento** o la **costituzione di diritti reali di godimento** quali nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione (sono esclusi dal beneficio, quindi, i contratti preliminari di compravendita).

Più precisamente, gli **immobili ammessi al beneficio** sono quelli classificati o classificabili nelle categorie catastali **A/2** (*abitazioni di tipo civile*), **A/3** (*abitazioni di tipo economico*), **A/4** (*abitazioni di tipo popolare*), **A/5** (*abitazione di tipo ultra popolare*), **A/6** (*abitazione di tipo rurale*), **A/7** (*abitazioni in villini*), **A/11** (*abitazioni e alloggi tipici dei luoghi*).

Sono escluse dall'agevolazione, invece, le abitazioni appartenenti alle categorie catastali **A/1** (*abitazioni di tipo signorile*), **A/8** (*abitazioni in ville*) e **A/9** (*castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico*).

La disciplina agevolativa trova applicazione anche per l'acquisto delle **pertinenze** dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali **C/2** (*magazzini e locali di deposito*), **C/6** (*ad esempio, rimesse e autorimesse*) e **C/7** (*tettoie chiuse o aperte*), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. Ai fini dell'applicazione della disciplina di favore, l'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell'abitazione principale o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell'agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Insussistenza dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni

In caso di **insussistenza** delle **condizioni** e dei **requisiti** per beneficiare delle agevolazioni in esame o di decadenza dalle stesse, il [comma 10 dell'articolo 64](#) prevede che per il **recupero** delle **imposte dovute** e per la determinazione delle **sanzioni** e degli **interessi** si applicano le disposizioni previste dalla nota II-bis all'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR e dall'[articolo 20 D.P.R. 601/1973](#).

ACCERTAMENTO

Termine di decadenza di 8 anni per i soli crediti inesistenti

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **compensazione di crediti fiscali** da parte del contribuente, l'applicazione del **termine di decadenza di 8 anni**, previsto dall'[articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008](#), presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un **credito "inesistente"**, per tale ultimo dovendo intendersi – anche ai sensi dell'[articolo 13, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997](#) – il credito in relazione al quale **manca**, in tutto o in parte, il **presupposto costitutivo** (il credito che **non** è, cioè, "reale") e la cui **inesistenza non è riscontrabile** mediante i controlli di cui agli [articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#).

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 34444**, depositata ieri 16 novembre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla **notifica**, ad una s.r.l., di un **avviso di recupero** con cui veniva contestato l'**indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA** maturato nel 2003 e utilizzato negli anni di imposta dal 2004 al 2008. Veniva contestata la circostanza che in alcuni anni la contribuente non aveva compilato il quadro VE e quindi non aveva realizzato operazioni attive, mentre nel 2006 aveva esposto solo operazioni esenti e ne era derivata l'**insussistenza del diritto di detrazione** e l'**inesistenza del credito**.

Avverso tale atto la società proponeva ricorso, il quale veniva accolto e, pertanto, l'Amministrazione finanziaria proponeva appello. La **Commissione tributaria regionale del Piemonte** accoglieva il gravame, evidenziando che la società aveva posto in essere soltanto operazioni esenti nel 2006 e quindi **non** sussisteva il **diritto di detrazione**, sicché il credito d'imposta era da considerare **inesistente**, con conseguente **raddoppio dei termini di accertamento** che, nella specie, non erano stati superati.

La società, pertanto, proponeva **ricorso in Cassazione** deducendo, tra gli altri motivi, la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008](#) e dell'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), in quanto la **sentenza** di secondo grado era **errata** nella parte in

cui, ai fini della verifica della tempestività dell'azione di recupero, aveva **equiparato l'ipotesi della inesistenza del credito d'imposta indebitamente portato in compensazione all'ipotesi della mera non spettanza del credito**. Dunque, i giudici di merito avrebbero errato nel non rilevare l'**intervenuta decadenza** per gli anni 2004 e 2005 trovando applicazione, nella specie, il **termine quadriennale**, essendo avvenuta la notifica dell'atto impugnato nel 2010.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno precisato che la questione del **termine di decadenza** in discorso è contenuta nella nuova disciplina prevista dall'[articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#), introdotto dall'[articolo 15 D.Lgs. 158/2015](#), che, tra l'altro, detta la **definizione normativa di credito "inesistente"**, stabilendo che è tale quello in relazione al quale **manca**, in tutto o in parte, il **presupposto costitutivo** e la cui **inesistenza non sia riscontrabile** mediante i controlli di cui agli [articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#).

*«Non è affatto casuale, del resto, – ha affermato la Corte – che il raddoppio dei termini di decadenza in discorso sia collegato alla **non immediata riscontrabilità da parte del fisco**, mediante i suddetti controlli, **del carattere indebito della compensazione**, la maggior durata giustificandosi, all'evidenza, solo per i casi in cui sia necessaria una **più complessa attività istruttoria**».*

Per effetto della citata novella, quindi, secondo i giudici di legittimità, va superata l'affermazione dei giudici di secondo grado, i quali hanno ritenuto che sarebbe priva di senso logico-giuridico la **distinzione tra "credito non spettante" e "credito inesistente"** anche perché nella definizione di quest'ultimo può rinvenirsi la conferma della dignità di tale distinzione già sulla base dell'originario impianto normativo concernente la riscossione dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati dal contribuente mediante l'emissione dell'atto di recupero di cui all'[articolo 1, comma 421, L. 311/2004](#) (cfr., **Cass. sent. 16.11.2021, n. 34443**).

Come evidenziato dalla Cassazione, rispetto a tale ultima disposizione, l'[articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008](#) estende il **termine di decadenza all'ottennio** del relativo utilizzo e concerne la **sola "riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997"**, ossia ad una **fattispecie più ristretta rispetto** a quella generale in quanto, **ritenuta, evidentemente, più grave**.

In virtù di tali argomentazioni, il Collegio ha **accolto il ricorso** sulla base di tale motivo, avendo la Commissione tributaria regionale errato nel considerare irrilevante la distinzione tra **"crediti inesistenti"** e **"crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte"** e, pertanto, il giudice del rinvio dovrà verificare la **natura del credito** e accertarne la connotazione (reale o non reale), alla luce anche della riscontrabilità dei presupposti costitutivi mediante il **controllo della dichiarazione**, sulla base dei dati da essa emergenti e da quelli in possesso dell'anagrafe tributaria.

ENOGASTRONOMIA

L'Accademia per il Panettone a tutela dell'artigianalità

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

È nata l'**Accademia per il Panettone**, a difesa dell'artigianalità del dolce natalizio più famoso al mondo.

Il Panettone ha unificato l'Italia nella tradizione natalizia dolciaria. Lo zelten trentino, la gubana friulana, la spongata emiliana, il pangiallo laziale, i mostaccioli campani e la cassata siciliana sono stati messi in ombra dal vortice commerciale che si è creato attorno al Panettone a partire dagli anni '50.

Gli interessi economici intorno a questo lievitato sono diventati molti e le scorciatoie adottate dai furbetti non mancano.

Per questo motivo è nata recentemente l'**Accademia dei Maestri del lievito madre e del Panettone italiano**, nel tentativo di difendere il vero prodotto artigianale.

I veri panettoni artigianali potranno essere riconosciuti leggendo le etichette, inoltre l'accademia del panettone ha creato un logo da inserire sulle confezioni dei propri associati i quali vengono fatti entrare nell'associazione soltanto dopo aver sostenuto un esame.

L'elenco completo dei produttori di panettone artigianale che hanno superato l'esame si trova sul sito "Accademia maestri lievito madre e panettone italiano".

Questa è sicuramente una garanzia però i maestri accademici sono ancora pochi e quindi, quando si legge l'etichetta, bisogna fare molta attenzione agli aromi e ai conservanti. Inoltre la voce "lievito naturale" non assicura che il panettone sia stato fatto seguendo il disciplinare della doppia lievitazione.

Il vero panettone artigianale deve essere preparato con: uova fresche di classe A, burro fresco di latte vaccino 16%, farina di Molini Italiani, frutta candita italiana, zucchero, miele italiano, frutta secca di qualità e il divieto assoluto di semilavorati e aromi chimici.

Il processo completo di lavorazione per i panettoni artigianali preparati con lievito madre dura 36 ore, perché vengono fatte due lievitazioni. I tempi di lavorazione di quelli industriali sono molto più rapidi e vengono stabiliti dai macchinari e non dall'uomo, come in quello artigianale, dove viene controllata la "vita" della pasta madre che è influenzata anche dalla temperatura e dal grado di umidità esterno.

La moda nazionale del panettone alto come unico dolce natalizio è di origine industriale. Nel 1919 Angelo Motta nel suo forno di via Chiusa a Milano ebbe l'idea di inserire l'impasto in una forma di carta, creando la forma attuale.

Gioacchino Alemagna lo seguì a ruota e negli anni '30 i due marchi storici iniziarono a confezionare panettoni su scala industriale

Negli anni cinquanta, dopo la guerra, la pubblicità lo fece diventare popolare in tutta Italia. Oggi è scoppiata la panettone mania con gli chef stellati che firmano i loro prodotti e con organizzazioni sempre più frequenti di nuovi campionati del mondo ai quali si scrivono panificatori e piccoli artigiani.

Il giro d'affari mosso dal panettone è in crescita ogni anno. Secondo l'unione italiana Food, che unisce 450 imprese alimentari in Confindustria, i panettoni hanno avuto, nel 2019 un fatturato di ben 367,2 milioni di euro sui 707 totali che sono stati fatturati per i dolci natalizi.

Un'indagine Nielsen rivela che, in termini di valore economico, quelli artigianali hanno raggiunto quelli industriali nonostante rappresentino l'80% delle vendite in termini numerici. Questo succede perché gli artigiani vendono i loro panettoni mediamente a € 20 al kg, un prezzo 4 volte superiore rispetto a quello delle grandi industrie.

D'altronde, secondo il presidente dell'Accademia, Claudio Gatti della Pasticceria di Tabiano (Parma), un panettone artigianale realizzato con il lievito madre non può essere venduto ad un prezzo minore di 30 € al chilogrammo.

Oltre alle 36 ore di lavoro e alla qualità delle materie prime utilizzate, bisogna considerare che il Natale si festeggia una volta all'anno, anche se nel resto del mondo il Panettone viene mangiato tutto l'anno.

